

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti.

DECRETA

1. In ogni Comune libero della Sicilia Il municipio è obbligato a riconoscere lo stato delle casse pubbliche e ad assicurarsi delle somme che vi trovassero. Di tale atto sarà disteso processo verbale, che sarà firmato dal Capo del municipi, dal gestore del denaro pubblico e dal cancelliere comunale.

2. L'imposta sul macinato e qualunque imposta decretata dall'autorità borbonica dopo il 15 Maggio 1849, sono abolite .

3. L'abolizione d'ogni dazio di immissione fissata pel 1853, dai *decreti* del 23 agosto e del 23 settembre 1848 pei cereai, il granone, le patate, e tutta sorta di legumi, avrà ogni effetto.

4. Sarà ripresa l'amministrazione dei beni aggregati al dominio dello stato, coi decreti del 5 agosto e del 2 settembre 1848.

5. Gli enfiteuti, ed i fittuari di beni, che, giusta l'articolo precedente e per altre cause appartengono allo stato, sono inibiti di pagare il canone o il presso del fitto al governo borbonico, e a qualunque altro illegittimo possessore. Ogni pagamento che da oggi innanzi facessero non sarà riconosciuto : concorrendovi dolo o frode, l'enfiteuta fittuario colpevole, sarà punaito come reo d'alto tradimento e con una ammenda uguale al triplo valore delle somme corrisposte.

6. Nei Comuni occupati dalle forze nemiche, ogni cittadino ha l'obbligo di rifiutare al governo borbonico il pagamento delle imposte, le quali fin da oggi appartengono alla nazione.

7. I Capi de' municipi, i governatori ed i comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione del presente decreto .

Alcamo 19 Maggio 1860

Il Dittatore

G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato

F. CRISPI